This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Illustre Signore ITAL
Comm. Luigi Lucchini, Presidente
della Corte di Cassazione (Cerrina
11)
Omaggio

Avv. GENNARO ESCOBEDO

SE L'INTESTAZIONE DELL'UNICO DEPOSITO

AL NOME DI PIÙ RICORRENTI

682

RENDA, IN CAUSA PENALE INDIVIDUA,

INAMMISSIBILE IL RICORSO

Estratto dalla Giustizia Penale
Anno IX, 1903. — Fascicolo 31, 32.

PRATO
TIP. GIACHETTI, FIG
1903

PROPERTY OF
UNCATALOGUED
PAMPHLET
COLLECTION
HARVARD LAW LIBRARY

BIBLIOTECA LUCCHINI
12483
N.° d'ord. 8571

Forty
E

DEC. 20, 1930

SEZIONE IIª.

Udienza 15 luglio '903.

Pres. e rel. PETRELLA; P. M. DI BLASIO (concl. conf.) — Ric. Massa Carlangelo e Giuseppe (avv. Escobedo).

Cassazione — Ricorso — Inammissibilità — Più ricorrenti — Causa individua — Unico deposito — Posteriora rinunzia. (C. p. p., art. 656).

A) *È inammissibile il ricorso, ove più ricorrenti abbiano fatto un deposito solo, e ciò ancora quando la causa sia individua, e non ostante che uno dei ricorrenti abbia rinunziato al ricorso ed il ricorso sia affidato agli stessi mezzi.*

Considerato che il Tribunale pen. di Lanciano, accogliendo l'appello del Procuratore del Re contro la sentenza del Pretore di Bomba, che aveva assolti Massa Carlangelo e Giuseppe ed altri, imputati di pascolo abusivo, dichiarò i due Massa colpevoli di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e li condannò a L. 20 di multa per ciascuno.

A) I due Massa dimandarono la Cassazione della sentenza del Tribunale, ma fecero un solo ed unico deposito per multa di L. 75; ora, poichè con esso non si è adempiuto al disposto dello art. 656 del Cod. di proc. pen., essendo due, come si è detto, i ricorrenti ed occorrendo perciò un doppio deposito, così è che, in osservanza dello articolo ricordato e della costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, deve dirsi Carlangelo Massa, giacchè il Giuseppe ha oggi rinunziato al ricorso, decaduto della domanda di cassazione.

Se non che la difesa abilissima del Massa combatte virilmente una tale conclusione, ma questo Collegio non crede doversi allontanare dalla giurisprudenza fin qui seguita, non trovando preponderanti le ragioni ad essa contrarie.

Ed invero, anzitutto la Corte osserva che i desiderati scientifici, in riguardo alla completa abolizione dei depositi di multa, supposto che allo stato delle nostre odierne condizioni etico-sociali fossero tempestivi e profittevoli, non potrebbero ora, ed in questa sede, esercitare alcuna influenza, dovendo il giudice applicare la legge come è scritta, fino a quando dal legislatore non sia abrogata o modificata.

Considerato che la ricordata genesi del deposito, se dimostra la erudizione della difesa, non vale certo a dimostrare che il citato art. 656 del Cod. di proc. pen. debba interpretarsi in modo conforme al desiderio del ricorrente; anzi le vicende storiche dell'istituto in parola, a partire dall'editto del 1331 di Filippo di Valois, provano soltanto questo, che cioè, non un motivo meramente fiscale, come si vor-

rebbe sostenere, indusse i legislatori ad ordinare il deposito, ma ben più ve li spinse la premura di evitare che i ricorsi fossero prodotti per leggerezza o per malizia o pel solo fine di procrastinare la espiazione della pena alla quale il condannato sa bene di non poter sfuggire.

E se il numero sempre crescente dei ricorsi e con esso la poca e, ben sovente, la niuna attendibilità dei medesimi (come la quotidiana esperienza dimostra) provano la poca efficacia del mezzo (il deposito per multa) escogitato dal legislatore per raggiungere il fine, ciò non significa che l'intendimento di esso legislatore non fu quello di sopra additato.

Laonde può ben concludersi che il deposito prescritto dall'art. 656 Cod. proc. pen. è ad un tempo un salutare avvertimento ed un freno a ciò non si producano ricorsi poco pensatamente ed una pena ulteriore che s' infligge al condannato ed imprudente ricorrente con la perdita del deposito in caso del rigetto del ricorso.

E se così è, torna manifesto che la frase « *chiunque abbia domandato la cassazione* » non è stata adoperata per contrapporla alle parole « *ad eccezione del P. M.* » che nell'art. 656 in esame precedono quella frase (come talvolta si è opinato), ma fu invece usata per indicare che tutti indistintamente coloro che producono ricorso, salvo l'eccezione fatta dallo stesso articolo, sono obbligati a fare il deposito, perchè, come sopra si è detto, il monito o avvertimento a non esser leggieri, o peggio, è diretto a tutti e la pena, in caso di rigetto di ricorso, deve

colpire tutti, ed il voler distinguere e fare eccezioni non dettate dalla legge è fare un'aggiunta a questa, val dire violarla.

Ma si obbietta che il legislatore ha prescritto il deposito anche per le domande di cassazione in materia civile e che, in questa, basta un sol deposito, quando con un solo atto più persone, aventi il medesimo interesse, ricorrono contro la stessa sentenza (art. 500 e 521 p. c.). Ma, in contrario, potrebbesi anzitutto osservare che alla mente del legislatore tanto non pareva cosa agevole ritenere che la medesimezza d'interesse e la medesimezza del mezzo d'impugnamento bastassero ai socii di lite per autorizzarli a fare un sol deposito, che tenne necessario dichiararlo con apposita disposizione (articolo 500 p. p.).

Alla quale osservazione farebbe poi seguito l'altra che il legislatore dettò la disposizione per le materie civili e non per quelle penali e (si noti bene) il Codice di procedura civile è coevo alle riforme fatte a quello di procedura penale del '59, e riforme vi furono anche, e non lievi, nelle disposizioni riguardanti il giudizio di cassazione; sicchè ben varrebbe invocare la nota regola: *ubi voluit dixit, tacuit ubi non.*

Ma, a prescindere da ciò, la osservazione del ricorrente, che vorrebbe l'applicazione del precetto dell'art. 500 della proc. civ. anche nelle materie penali, prescinde del tutto dal tener conto della diversità della materia.

Se nelle materie civili il deposito costituisce un freno contro la velleità del litigio (per ripetere una

frase autorevole), e se è altresì esatto che il protrarsi a lungo delle liti civili è un male sociale, è d'altro canto incomparabilmente maggiore il male che alla società deriva dal non vedere eseguite le sentenze penali di condanna, se non dopo molto tempo, e quando esse, almeno pel pubblico, perdono del tutto, o in gran parte, del loro carattere di esemplarità.

E fu appunto la diversità della materia che indusse qualche legislatore, come il napoletano, ad ordinare il deposito per i ricorsi civili e non già per i penali (a), dal che si trae argomento contrario all'assunto di doversi trasportare nel cod. di proc. pen. ciò che è scritto solamente in quello di proc. civ.

Che neppure giovi al ricorrente la osservazione di doversi l'unico deposito tener bastevole per più ricorrenti, che abbiano lo stesso interesse, pel motivo che il deposito è una limitazione della libertà di ricorrere e quindi non bisogna favorirla, perocchè questo motivo è in diretta opposizione col fine che ebbe il legislatore, prescrivendo il deposito, e del quale si è di sopra discorso.

Che l'argomento che l'abile e sagace ricorrente vuol trarre dalla seconda parte dell'art. 652 c. p. p. non può menare alla conclusione cui egli perviene,

---

(a) Scrive infatti Nicolini, *Procedura penale*, § 1340: « Il decreto del 28 agosto 1809 aggiungeva a' ricorsi delle parti civili il dovere del deposito di duc. quaranta da servire per multa in caso di rigettamento. Quel sistema prevalse fino alla pubblicazione del nuovo codice. Le nuove leggi hanno abolita sì fatta disposizione: le parti civili, ugualmente che i rei nei giudizi penali possono ricorrere senza deposito » (N. *della red.*).

imperocchè è vero che nelle cause individue il ricorso di uno dei condannati sospende l' esecuzione della sentenza anche per gli altri, ma è vero altresì che ciò accade allorquando un ricorso vi sia, e sia validamente prodotto; ma, se uno dei condannati fece bensì la domanda di cassazione, ma in guisa da non essere ricevibile, la inammissibilità del ricorso suo chiude il varco ad ogni altro esame per tutti.

E' così accade nella specie, imperocchè, supposto che il solo Massa Carlangelo avesse prodotto ricorso, egli certamente per renderlo ammessibile avrebbe dovuto fare il deposito di L. 75, ma ciò non venne eseguito, ed invece esso Carlangelo ed, insieme con lui Giuseppe Massa, fecero una sola domanda di cassazione ed amendue depositarono la sola somma di L. 75, val dire L. 37,50 per ciascuno.

Dunque evidentemente Carlangelo Massa produsse un ricorso non ricevibile, perchè non accompagnato da deposito sufficiente, avendolo fatto di L. 37, 50 invece che di L. 75.

Nè il suo deposito diventa completo solo perchè oggi l'altro ricorrente ha rinunziato alla domanda di cassazione, perocchè, a prescindere da altre osservazioni, basta notare che rimane sempre certo che il deposito fatto da Carlangelo il 10 maggio '903 fu di L. 37, 50, tanto egli è vero che al rinunziante Giuseppe, in grazia della rinunzia, deve restituirsi la somma da lui depositata.

Che se per avventura, contrariamente a quello che suona la bolletta di deposito, vagliata secondo le regole di diritto, il deposito fosse stato eseguito

con danaro di un solo dei ricorrenti, avendo uno di essi rinunziato al ricorso, e non sapendosi di chi è veramente la somma depositata, si riescirebbe sempre alla inammissibilità, perchè nel conflitto tra dover restituire al rinunziante il deposito ed il dovere, per contrario, questo confiscare nel caso di rigetto del ricorso dell'altro che persiste nella domanda di cassazione, non potrebbesi mai attribuire a quest' ultimo solamente tutto intero il deposito. Segue dalle osservazioni brevemente fatte che, sia per la lettera della legge (art. 656 della proc. pen.), sia pei fini che con essa il legislatore volle raggiungere, un deposito unico fatto da più ricorrenti non è bastevole, e però il ricorso di Carlangelo Massa dev'essere dichiarato inammessibile.

Considerato essersi già avvertito avere Giuseppe Massa oggi prodotto la rinunzia al ricorso e qui deve di ciò darsi atto al medesimo.

Che per la rinunzia or cennata e per la dichiarazione d' inammessibilità del ricorso di Carlangelo Massa, il deposito dev'essere restituito ai due ricorrenti, i quali poi debbono essere condannati alle spese del giudizio.

P. q. m. la C. S. dichiara inammissibile il ricorso.

Pubblichiamo ben volentieri questa dotta sentenza, la quale ha il pregio di avere preso in accurata e sapiente disamina una questione di procedura di non dubbia importanza.

Dissentire dalla opinione con essa manifestata dalla Corte a mezzo del suo illustre Presidente — che, nel-

l'adempimento del suo alto ufficio, porta un così alto sentimento del dovere ed un amore, tanto illuminato, per la giustizia, conforme alle nobilissime tradizioni della magistratura italiana — e che, specie nella materia dell'ammissibilità dei ricorsi, ebbe sempre a manifestare tanta larghezza ed equanimità di vedute — può parere atto di temeraria presunzione. Ma, d'altra parte, considerando che quella che si dice giurisprudenza costante sulla questione decisa dalla surriferita sentenza non è che la giurisprudenza di questi ultimi anni (periodo manifestamente di regresso e decadenza) in contradizione colla giurisprudenza anteriore della Corte di cassazione francese e di quasi tutte le Corti di cassazione italiane, che, inoltre, l'unanimità degli scrittori è per la tesi che noi sosteniamo, la quale, malgrado le acute osservazioni in contrario della sentenza che annotiamo, ci appare sempre come la sola sostanzialmente vera, crediamo potere ottenere l'indulgenza dei nostri lettori se ci permettiamo di esporre le nostre idee in proposito e per le quali siamo indotti a ritenere che basti un solo deposito, quando più sieno i ricorrenti, ma individua la causa, per modo che l'annullamento della sentenza per uno dei ricorrenti debba portare all'annullamento per tutti.

*
* *

Le più progredite legislazioni moderne non riconoscono l'obbligo del deposito per chi, non essendo indigente, vuol produrre ricorso in materia, come prima dicevasi, correzionale o di polizia.

Lo esige, ad es., il Codice spagnuolo del 30 dicembre 1878 in centoventicinque *pesetas* (art. 882); ma non lo esigono nè il Codice di procedura penale germanico del 1877, nè il reputatissimo Codice per l'Impero Austriaco del 1873,

nè la maggior parte dei Codici svizzeri ecc. Nel Belgio con l'art. 1 della legge 10 febbraio '66 fu abolito l'obbligo del deposito, disponendosi: « *Aucune* amende ne pourra être prononcée, en matière pènale ou disciplinaire, contre le demandeur en cassation dont le pourvoi aura été rejeté ».

Le stesse leggi di procedura penale delle due Sicilie, del 26 marzo 1819, come la stessa sentenza della C. S. ricorda, sancivano l'obbligo del deposito per le materie civili, non per le penali. Si può aggiungere che neppure il regolamento generale di procedura penale per l'impero d'Austria del 1853, che vigeva anche nelle provincie Lombardo-Venete, sanciva l'obbligo del deposito. La Commissione poi nominata qualche anno fa per la riforma del Codice di procedura penale vigente ha votato, sulla proposta dell'on. Lucchini, l'abolizione del deposito.

Ed è naturale che la tendenza dello spirito moderno sia per l'abolizione di un vincolo, che, mentre non vale a frenare i temerarii litiganti, toglie o difficulta spesso l'adito alla riparazione di vere ingiustizie. O il rimedio della Cassazione è un danno, un male sociale, perchè ritarda l'esecuzione delle sentenze e scema l'esemplarità della pena ed allora lo si abolisca; o esso invece rappresenta (come è il vero) una garanzia del diritto, ed allora si permetta che tutti ne usufruiscano senza artificiali ed inutili inceppamenti.

E diciamo inutili, inquantochè, o si tratta di ricorrenti poveri, e non sarà difficile procurarsi i certificati di povertà; o i ricorrenti sono agiati, ed in tal caso faranno egualmente il deposito, vuoi per ritardare la esecuzione della sentenza (salvo a rinunziare all'ultimo momento al ricorso) vuoi per tentare le sorti della discussione.

L'unica classe di persone, la cui azione potrà essere inceppata dall'obbligo del deposito, sarà quella di coloro

non abbastanza agiati per poter fare il deposito, non abbastanza poveri per documentare la loro indigenza: questa classe di persone dovrà necessariamente rinunciare all'esperimento di un gravame che, taluna volta, potrà essere giusto e fondato; e ciò costituisce una vera ingiustizia.

Tutt'al più potrebbe disporsi che, in caso che il ricorso si appalesi temerario, evidentemente infondato o fatto per ritardare la esecuzione della sentenza, la Corte Suprema abbia la facoltà di condannare la parte ricorrente ad un'ammenda, giusta quanto dispongono il § 288 del Codice austriaco, l'art. 527 del Codice del Cantone di Vaud, il § 205 della legge 24 marzo '52 pel Cantone di Turgovia, e disponeva il § 315 del regolamento generale di Procedura penale per l'Impero di Austria del '53, già vigente nelle provincie di Lombardia e di Venezia.

Tutto questo naturalmente non deve valere per il magistrato onde egli dia alla legge una interpretazione diversa dalla vera; ma deve soltanto servire a non fraintendere il significato e la natura dell'istituto del deposito nella nostra procedura penale.

***

Il qual istituto ha una origine essenzialmente francese.

Di fatti, come esattamente osserva la sentenza annotata, fu precisamente Filippo di Valois, il quale, volendo frenare l'abitudine generalmente invalsa di ricorrere sempre al Consiglio contro le sentenze di condanna, imponeva al ricorrente una cauzione: « Quicumque gratiam a nobis proponendi errores contra arrestum in curia nostra latum impetraverit, antequam ad proponendum errores praedictos per curiam nostram admittatur, vel superiis audiatur, cavere idoneo teneatur de refundendis

expensis et interesse parti adversae, ac nobis solvendo duplicem emendam si per arrestum, seu judicium, curiae nostrae succubuerit »:

Disposizioni analoghe furono riprodotte nell' art. 186 dell'ordinanza di agosto 1539, nell' art. 62 del Regolamento del 3 gennaio 1673; ma simili provvedimenti furono sospesi con l' art. 8 del Regolamento del 17 ottobre 1674, il quale disponeva: « Sa Majesté décharge les particuliers qui voudrant évoquer, récuser ou se pourvoir en cassation, des consignations ordonnées par le réglement du 3 janvier 1673. Enjoint sa Majesté d'énoncer dans les dispositifs des arrêts les condamnations des amendes contre ceux qui succomberont ».

Così coloro che soccombevano nei loro ricorsi incorrevano nel pagamento dell'ammenda, ma nessun deposito preventivo era imposto. Ma il deposito fu ristabilito con un arresto del consiglio, contenente regolamento del 3 febbraio 1714 il quale nel suo preambolo diceva: « qu' il a été représenté au roi que nonobstant l'exactitude et la sévérité que l'on apporte a l'admission des requêts et au iugement des instances en cassation d' arrêts, elles se multiplient tous les jours et deviennent si fréquentes par l' opiniâtreté des plaideurs et par la facilitè des avocats qu'ils consultent, que, s'il n' y ètait pourvu, nonobstant l'autoritè des choses jugées, il n' y aurait point d' arrêt ou de jugement en dernier ressort, quelque juste qu' il pût être, qu' il pût établir solidement les repos de celui qui l'a ob-tenu ». Al quale regolamento fece seguito l' altro del 28 giugno 1788.

La rivoluzione francese, che tanti vecchiumi e pregiudizi spazzò via, abolì l'obbligo del deposito. L'articolo 12 della Legge del 2-3 giugno 1791 diceva: « Toute consignation d'amende en matière criminelle est défendue ». Ma, al solito, i gravami, in materia correzionale e di po-

lizia, si moltiplicarono siffattamente, che parve necessario mettere un freno. Onde la Legge del 14 brumaio anno V ebbe a dichiarare che « l'article 5, titre IV, de la première partie du régl. de 1738, qui assujettit les demandeurs en cassation à consigner l'amende de 150 livres ou de 75 livres, selon la nature des jugements, sera strictement observé tant en matière civile qu'en matière correctionnelle et municipale ».

Disposizione questa che venne riprodotta negli articoli 419 e 420 del Codice d'istruzione criminale francese, 590 e 591 del Codice di proc. criminale per gli Stati sardi del '47, 641 del Codice di procedura penale del '59, 656 del Codice vigente, con l'aggiunta che, in caso di povertà dei ricorrenti, costoro, dimostrandola a norma di legge, potevano esser dispensati dal deposito.

***

L'origine storica dell'istituto del deposito dimostra come originariamente esso fosse stato imposto con una stessa disposizione sì in materia civile, che in materia penale, e che, se qualche differenza vi è fra l'una e l'altra materia, è questa, che molti codici i quali mantengono ancora l'obbligo del deposito in materia civile (1),

(1) Del resto anche in materia civile i codici moderni più reputati hanno abolito l'obbligo del deposito per lo sperimento dei rimedi straordinari contro le sentenze. Sono sempre ricordevoli le parole scritte dal Pisanelli in commento al Codice sardo (vol. IV, n. 1151): « Aperta la via alla parte per impugnare la sentenza coll'istanza di revocazione, qualsiasi ostacolo che vi si frapponga torna vano ed è ingiusto. Noi non comprendiamo quale maggiore rispetto possa conciliare al giudicato l'obbligo del deposito. Certo quest'obbligo lo renderà rispettabile a coloro che non sono in grado di eseguire il deposito, o a quelli cui torna

in materia penale l'hanno abolito, sostituendolo al più con un'ammenda in caso di ricorso temerario. Dal che ne segue che i criteri d'interpetrazione non possono che essere identici, circa questa materia del deposito, tanto in civile quanto in penale, e che, se una differenza volesse introdursi, questa dovrebbe essere nel senso d'una maggiore larghezza d'interpetrazione in materia penale, sì perchè trattasi di materia di ordine pubblico, sì perchè è in giuoco la libertà personale e l'onore, non solo l'interesse pecuniario, dei cittadini.

È grave assai — ad esempio — che la Corte Suprema non possa dichiarare che il fatto, per cui un cittadino riportò condanna, non costituisce reato, sol per una questione di regolarità nel deposito. Non diciamo perciò che la Legge non si debba applicare; diciamo soltanto che alla severità della Legge non può, non deve aggiungersi la severità della interpetrazione; diciamo che è inaccettabile il voler seguire in materia un sistema più largo in civile, anzichè in penale, invece che adottare piuttosto unità di criterio o, se vuolsi, anche largheggiare in materia penale in confronto alla materia civile.

*
* *

Il carattere e lo scopo del deposito è così magistralmente illustrato da Faustin Hélie, *Traité de l'instruction criminelle,* Bruxelles, *Bruylant Cristophe,* 1869, vol. III, § 5321:

---

assai molesto; ma non sembra che si sia avuto in mira questo rispetto forzato e amaro. — L'obbligo del deposito non è certo freno pei ricchi, nè pei poveri, che la legge, per non parere ingiusta, ha dispensato: è dunque freno soltanto per quel piccolo numero di persone, le quali, non essendo del tutto povere, non possono che con grave sacrifizio pagare la somma necessaria pel deposito. Ma basta ciò solo per dimostrare tutta l'ingiustizia di questa prescrizione »

« Notre législation n'a voulu assurément ni, comme on a paru le croire, punir une sorte d'atteinte que le pourvoi porterait à l'autorité du juge, car l'exercice d'un droit ne saurait constituer une injure, ni créer un obstacle à la voie des recours qu'elle établissait: il serait contradictoire d'ouvrir un recours et d'empêcher d'en profiter. Son but unique a été de régler le pourvoi en cassation, de le remener incessamment à la seule mission qui lui ait été donnée, le redressement de la loi violée ou de la compétence enfreinte, de provoquer la délibération prealable et réfléchie des parties sur les cas restreints de son application; elle a voulu les avertir que ce recours n'est point un troisième degré de jurisdiction, mais une voie suprême qui n'a été instituée que pour maintenir les garanties légales, interpréter les lois et conserver l'unité, de la jurisprudence. Ce qui atteste cet esprit du législateur, c'est qu'il a dispensé de l'amende les condamnées en matière criminelle, et de la consignation les indigents, dans tous les cas où l'amende peut être encourue; c'est encore que, loin d'élever le taux de cette amende, quoique la somme n'ait plus la même valeur, il l'a réduite à moitié à l'égard des parties qui succombent. Peut-être eût-il pu en abaisser encore le chiffre, car s'il n'est pas inutile qui le demandeur rencontre une condition onéreuse que provoque son examen avant de former son recours, il ne faut pas qu'elle puisse l'arrêter, s'il le croit fondé, parce qu'il serait pas assez solvable pour faire la consignation et assez insolvable pour justifier de son indigence ».

In sostanza, istituendo l'obbligo del preventivo deposito, il legislatore volle costringere i condannati a riflettere prima di avanzare ricorso; questo lo scopo che si ebbe in mira (lodevole o meno, inefficace o meno, non importa qui esaminare) quale è mirabilmente delineato nel

passo dell'Hèlie, sovrascritto e, non meno efficacemente, nella sentenza che annotiamo; ora è da vedere, se dal carattere e dal fine dello istituto del deposito discendono per avventura quelle conseguenze di diritto che la C. S. trae sul punto della questione da essa deciso.

*
* *

Ma, innanzi tutto, è notevole rilevare che lo stesso Hélie e con lui tutta la dottrina e giurisprudenza francese (autorevolissima ed invocabile nel caso nostro, in quanto dalla Francia noi derivammo l'istituto del deposito e l'art. 656 del nostro Codice di rito è la traduzione quasi letterale dell'art. 420 del Codice d'istruzione criminale francese) non che la concorde dottrina e la prevalente giurisprudenza in Italia (prima che fosse istituita la Cassazione unica in materia penale, ben s'intende, che da quell'epoca in poi in materia d'inammissibilità fu applicabile il motto *credo quia absurdum*), ritengono che, ove si tratti di causa individua, un solo deposito basti per più ricorrenti.

Citiamo l'Hélie, (*op. cit.*, § 5324): Lorsque plusieurs demandeurs se pourvoient contre un seul jugement ou arrêt, doivent ils consigner une ou plusieurs amendes? Il y a lieu de distinguer encore ici; une seule amende doit être consignée quand ils n'ont qu'un seul et même intérêt, comme, par exemple, lorsqu'ils ont été condamnés pour le même délit (1), lors même qu'ils ne presenteraient par les mêmes moyens (2), et lors même qu'ils se seraient pourvus par des actes séparés (3); — lorsqu'ils

(1) Cass., 11 juin 1836, rapp. M. Isambert (*Bull.*, n. 192).
(2) Cass., ch. civ., 15 janvier 1821 (*Dall.*, V, *Cassation*, n. 622).
(3) Cass., 19 mai 1837 (*Sir.*, 37, 1, 707), 25 mai 1836 (*ibid.*, 38, 1, 552) et 31 août 1838 (*ibid.*, 38, 1, 998).

ont été condamnés pour délits distincts, mais de même nature, et qu'ils attaquent un même arrêt par les memes moyens (1); quand ils ont été condamnés solidairement soit à une amende, soit à des dommages-interets (2).

« Mais il faut plusieurs consignations lorsque les interêts sont differents; par exemple, lorsque de deux demandeurs, l'un a succombé par une fin de non recevoir, l'autre au fond (3), ou lorsque les gerants de plusieurs journaux, poursuivis pour le même fait de diffamation, ont été condamnés à raison d'articles publiés à des jours differents dans chacun de ces journaux (4). Si, dans cette dernière hypothèse, une seule amende a été consignée, le pourvoi et non recevable, puisqu'il est impossible de l'attribuer à l'un plutôt qu'à l'autre des demandeurs ».

E i signori Borsani e Casorati, *Codice di procedura italiana*, vol. VI, § 2131: « *Basta un solo deposito* (è detto nell'art. 656), *quand'anche, insieme alla cassazione della sentenza definitiva, si chiegga la cassazione di una o più sentenze preparatorie o d'istruzione.* Qui s'affaccia spontanea la domanda: e se più fossero i ricorrenti contro la stessa sentenza, basterà un solo deposito per tutti, o ciascuno dovrà fare il proprio deposito distintamente?

« La Suprema Corte di Napoli, indotta principalmente dalle prime parole del succitato articolo: *ad eccezione del pubblico ministero*, chiunque *abbia dimandato la cassazione è tenuto*, ecc., opinò che i depositi debbano essere tanti quanti sono i ricorrenti. — Ma le altre Corti Supreme

---

(1) Cass., 19 janv. 1860 et 30 avril 1853 (*Dall.*, 60, 1, 520; 53, 1, 114).

(2) Cass., 7 nov. 1844 (*Sir.*, 45, 1, 198) et 31 decembre 1857 (*Bull.* n. 421).

(3) Cass., 11 mai 1843 (aff. Raulet).

(4) Cass., 4 mai 1839 (aff. Viennot).

adottarono per la maggior parte l'avviso contrario, considerando che la parola *chiunque* è stata usata, non già nel fine di richiedere tanti depositi quanti sono i ricorrenti, bensì per significare che, per regola generale, unicamente il pubblico ministero è dispensato dall'obbligo del deposito. Ciò pare tanto più attendibile ove si rifletta che la prescrizione relativa al deposito, contenendo una limitazione alla libertà di ricorrere ed un peso pei cittadini che si valgono dei rimedi giuridici, dev'essere interpretata restrittivamente. Per altro s'avverta bene: perchè basti un solo deposito, occorre che si tratti di un fatto comune a tutti i ricorrenti in modo che comune sia tra loro l'interesse. Altrimenti mancherebbe la connessità indispensabile a rendere identico il ricorso ed il giudizio, a rendere comune l'utilità del gravame; quindi sarebbe insufficiente un deposito unico. In altre parole si tratterebbe di più gravami a cui devono logicamente corrispondere più depositi. »

E il Saluto, *Commento al Codice di procedura penale*, vol. VII, § 2270: « Però la stessa giurisprudenza delle Corti si è pronunziata, che possa valere unico deposito per tutti i ricorrenti, quante volte la causa sia individua (Cass. Torino, 26 aprile '76, *Foro ital.*, pag. 78, n. 60); o quando vi sia tra i ricorrenti lo stesso interesse nella causa, come quando siano condannati per lo stesso reato (Cass. Torino, 23 ottobre '57, *Gazz. Trib.*, Genova; Cass. Firenze 16 gennaio '67, *Ann.*, vol. I, pag. 12); o quando vi sia tra i condannati identità di difesa tratta da un solo oggetto svolto e discusso nello stesso giudizio; o quando la sentenza abbia rigettato una sola domanda ed una sola conclusione; e si sia pronunciato un solo dispositivo (Cass. Milano, 22 giugno '63 civile, *La Legge*, pag. 179); o che fossero condannati per reati distinti, ma della stessa natura; e che impugnino la stessa

sentenza con identici motivi (Cass. Torino, 5 gennaio '49, 13 dicembre '51, *Gazz. Trib.*, Genova); o quando siano solidariamente condannati alla multa o ai danni ».

E il Benevolo, (*Cassazione e Corte di Cassazione* nel *Digesto italiano*, § 218: « Ma, se più sono i ricorrenti contro la stessa sentenza, basterà un solo deposito?

« La Corte di Cassazione di Napoli, attenendosi strettamente alla lettera della legge, ritenne che tanti esser dovessero i depositi quanti i ricorrenti, salvo che questi fossero dichiarati autori o complici dello stesso reato. Ecco come questa Corte ha ragionato:

« Attesochè l'obbligo del deposito è individuale per ciascun condannato che produce il ricorso. Chiunque dimandi la cassazione è tenuto, a pena di decadenza, di depositare la multa, sono le parole testuali dell'accennato art. 641. La legge non dice se, essendo vari i ricorrenti, ma comune l'affare o la causa, debba ciascun ricorrente fare il suo deposito, ovvero basti un solo per tutti, come è statuito nei giudizi civili. *Ammesso pure che il principio dell'unicità del deposito possa adottarsi in caso di unità d'interessi*, è chiaro che questa unità nelle materie penali deriva dall'essere gli stessi individui autori o complici di un solo ed identico fatto. In questo caso il legame dell'imputabilità oggettiva rannoda tutti i delinquenti in un medesimo giudizio e potrebbe rendere utile a tutti l'esperimento del medesimo gravame, in omaggio ancora al principio della continenza e connessità della causa proclamata negli art. 395 e 637 del Codice di procedura penale. Ma nelle contravvenzioni alla legge sulla guardia nazionale, tuttochè si potessero riunire in un sol giudizio quelle commesse da diverse persone, pure ciascuna contravvenzione è personale, nè si estende per modo alcuno agli altri consorti in causa; sicchè ciascun ricorrente, rappresentando un interesse proprio e personale, deve

« fare il suo deposito, non bastando un deposito com-
« plessivo per tutti. »

« La giurisprudenza della Corte di Cassazione di Napoli seguita pure dalla Corte Suprema di Palermo, fu più rigorosa di quella delle altre Corti, le quali, ritenendo che nell'art. 656 la parola *chiunque* vale ad esprimere che, per regola generale, la parte civile o il condannato ricorrenti sono obbligati a depositare una somma, mentre il Pubblico Ministero ne è sempre dispensato, dichiararono potersi fare da più ricorrenti un solo deposito, quando si trattasse d'un fatto comune a tutti o quando i ricorrenti abbiano lo stesso interesse, come accadrebbe non solo se i ricorrenti siano stati condannati per lo stesso reato, ma anche quando i mezzi di cassazione siano identici e comuni a tutti i ricorrenti.

« Occorre però che il deposito sia fatto a nomi di tutti.

« Questa è pure la giurisprudenza vigente in Francia, ove fu deciso bastare un solo deposito per l'ammissibilità della domanda di più ricorrenti fondata su un motivo comune contro la stessa sentenza.

« La Corte Suprema di Torino è anzi andata più in là, ritenendo che, se anche il Pubblico Ministero ha regolarmente impugnata la sentenza, non è mestieri che il condannato ricorrente faccia alcun deposito, perchè la Corte, in forza del ricorso del Pubblico Ministero, è investita di tutta la cognizione della causa che è indivisibile in ciò che concerne l' interesse dell'imputato. Ma non tardò però a restringere questa massima al solo caso, veramente difficile ad avverarsi, in cui siavi connessità ed i ricorsi non siano distinti ed indipendenti ».

E il Crespolani (*La Cassazione penale*, Milano, Società editrice libraria, 1898, pag. 329: « Sta di fatto che la molteplicità dei depositi a titolo di multa deve essere nei casi nei quali, essendovi più ricorrenti avverso una unica sentenza, questi ricorrano per ragioni loro perso-

nali, per disposizioni che li riguardano specialmente non in comune agli altri, quando insomma la causa non sia individua. Se invece la causa è individua, se vi ha unicità nel fatto, se vi ha unicità di sentenza impugnata e identità nei mezzi di gravame, allora non si dovrà costringere ciascun ricorrente a fare il deposito a titolo di multa, ma basterà che questo sia effettuato da uno solo fra i molti. Nelle cause individue sono comuni le sorti delle persone chiamate in queste nella identica veste, e questa comunità di sorti è pure determinata in altro momento del codice di procedura penale: a proposito della sospensione della esecuzione della sentenza, sospensione che sorge quando si abbia il ricorso per la cassazione nel qual caso è stabilito, che, in causa individua, la sospensione medesima opera in favore di tutti i condannati, quand'anche uno solo sia il ricorrente. E non si può decidere diversamente trattandosi del deposito a titolo di multa: nella causa individua, la Corte di Cassazione, per quanto siano più i ricorrenti, è investita della cognizione di un'unica sentenza, unica negli effetti e nei mezzi per cui è impugnata, in confronto di tutti i ricorrenti, e ne discende, di logica conseguenza, che unico debba essere il deposito, giacchè tutti i ricorrenti non corrono l'alea di aversi personalmente respinta la domanda di cassazione, ma corrono l'alea comune ».

***

Tutti gli scrittori quindi sono di accordo nell'assegnare al deposito il compito e la finalità di cui così bene discorre la sentenza che annotiamo; ma tutti altresì convengono che nelle cause individue basti un solo deposito, anche ove più sieno i ricorrenti. È da esaminare pertanto se sia vero che dai caratteri e dalla

finalità del deposito, dalla natura del giudizio di cassazione discendono quelle conseguenze che la recente giurisprudenza sostiene e la concorde dottrina respinge.

***

Dal fatto che il deposito serve di ammonimento ai condannati a non essere leggeri nell'interporre ricorso, la sentenza che annotiamo trae la conseguenza che siffatto monito debba essere diretto a ciascuna persona e la pena in caso di rigetto del ricorso debba colpire tutti. Ora qui, secondo il nostro modesto parere, si annida la causa del l'errore.

In Cassazione, in vero, *non si presentano individui, persone, si presentano questioni.*

Cento individui possono ricorrere da una sentenza, presentando, ciascuno per conto proprio, una questione diversa; cento altri, invece, ricorrono presentando tutti una identica questione da essere risoluta. In questo secondo caso, può avvenire che uno solo dei condannati ricorra; egli, naturalmente, non fa che un solo deposito; ma, se il suo ricorso è accolto, l'accoglimento giova a tutti gli altri non ricorrenti, non potendosi certo ammettere che la sentenza di condanna per uno stesso titolo rimanga valida per alcuno degli imputati e per altri sia cancellata o per inesistenza di reato o per prescrizione ecc. — Ora, se basta un solo deposito, in corredo di un solo ricorso, onde porre nel nulla una sentenza che riguarda cento individui, di cui novantanove non ricorrenti, perchè non dovrebbe bastare un solo deposito, quando tutti i cento condannati ricorrono, ma in causa individua o per lo stesso motivo? — Dichiarare in questo caso inammissibile il ricorso significa nè più nè meno che sacrificare la sostanza alla forma; in quanto che la inammissibilità del ricorso non dipende da che si sia fatto

un solo deposito, anzichè cento depositi, ma dipende invece semplicemente da che un solo deposito, che sarebbe bastato per tutti, qualora fosse intestato ad uno solo, non serve più nemmeno a uno solo, quando è intestato a tutti. — Non è dunque più una questione fiscale che può giustificare l'inammissibilità del ricorso; non è neanche l'intendimento del legislatore di ammonire ciascuno dei condannati sotto pena di una multa personale in caso di rigetto a non interporre ricorso alla leggera; dappoichè il monito non avrebbe più efficacia veruna, nè può essere stato nella intenzione del legislatore, il quale, se dovè consentire, per ragioni indeclinabili di giustizia, che in causa individua l'accoglimento del ricorso per uno giovasse a tutti, non potè pretendere che tutti i ricorrenti, nelle cause individue, facessero un deposito ciascuno per conto proprio. L'ammissibilità quindi del ricorso, nella soggetta materia, dipenderebbe, non già dalla sostanza delle cose, non già dall'essersi fatto un sol deposito anzichè più, ma solo dalla dichiarazione fatta da chi versò il danaro all'ufficio del registro sulla pertinenza del danaro stesso; onde l'ignoranza, l'errore, la mala fede, il caso decideranno dell'ammissibilità, o meno, del ricorso.

***

Passando poi all'argomento di analogia dèsunto dal Codice di procedura civile, ricorderemo, innanzi tutto, che l'art. 521 del Codice di procedura civile sancisce che le disposizioni dell'art. 500 sono applicabili ai depositi che si debbono fare per ricorrere in cassazione e l'articolo 500 dispone che mediante un solo deposito possono più persone aventi lo stesso interesse proporre la domanda di rivocazione, purchè con un solo atto.

Ora da noi si sostiene, non già che siffatti articoli

debbano applicarsi senz'altro alla materia penale, sì bene che è impossibile credere che in materia civile il legislatore avesse seguito, relativamente al deposito, un criterio più largo che in penale e che, in ogni modo, anche nel Codice di rito penale v'è una disposizione precisa che mena alle stesse conseguenze giuridiche di cui agli articoli 500, 521 c. p. c. Al che la dotta sentenza che annotiamo risponde con argomenti desunti dallo spirito e dalla lettera della legge, negando inoltre che esista nel Codice di procedura penale la disposizione invocata e che essa possa essere quella dell'art. 652 c. p. p.

L'argomento desunto dallo spirito della legge e dalla diversità della materia (civile e penale) è questo: che, se il protrarsi a lungo delle liti civili è un male sociale, è d'altro canto incomparabilmeute maggiore il male che alla società deriva dal non vedere eseguite le sentenze penali di condanna se non dopo molto tempo.

Al che noi risponderemo innanzi tutto coll'Hélie già citato che l'esercizio di un diritto non costituisce ingiuria e che, per raggiungere lo scopo di vedere più presto eseguite le sentenze di condanna, il legislatore potrebbe addirittura sopprimere il diritto al ricorso ed abolire la Corte di Cassazione.

Il male sociale derivante dalla non sollecita esecuzione delle sentenze di condanna allora solo può essere lamentato, quando derivi, non già dall'esperimento legittimo e normale dei rimedii dalla legge consentiti, ma da tergiversazioni dell'imputato o da errori o da lungaggini di procedura o da condiscendenze di magistrati o da sotterfugi e tergiversazioni forensi. Fuori di questi casi il ritardo che deriva alla esecuzione di una sentenza dall'esperimento di un legittimo gravame è benefico, perchè rassicura la società della legalità della sentenza che si esegue e talora impedisce che una sentenza ingiusta venga eseguita.

Nessuna fretta quindi vi può essere di eseguire una sentenza penale col togliere all'imputato il diritto ad un gravame di legge.

La diversità della materia invece (penale e civile) dovrebbe consigliare al magistrato maggior larghezza nella prima rispetto alla materia che ne occupa, sia perchè, ove si disputa della libertà e dell'onore, è assurdo condizionare l'ammissibilità del gravame a una questione di denaro, (quasi si trattasse di un favore che il Re o lo Stato concede in via straordinaria ad alcuni privilegiati, come del resto avveniva nella origine della istituzione del deposito) sia perchè si tratta di materia di ordine pubblico e non di privato interesse, come è nel civile, ove lo Stato, con le tasse di bollo di registro ecc. si paga quasi (prima ancora che le parti arrivino in Cassazione) dell'opera ad esse prestata a mezzo dei suoi giudici, sia perchè, come si è visto, quasi tutte le legislazioni moderne o hanno abolito o sono in via di abolire l'obbligo del deposito in materia penale.

Stridente contradizione quindi sarebbe quella, per la quale in materia civile più parti aventi lo stesso interesse potrebbero ricorrere mercè un solo deposito ed in materia penale, invece, occorrerebbero tanti depositi quanti i ricorrenti, sebbene in causa individua.

***

Ma esiste questa contradizione davvero fra i nostri due Codici di rito?

La C. S. risponde affermativamente, inquantochè la disposizione degli art. 500, 521 c. p. non si legge punto nel Codice di procedura penale. E non vi si doveva introdurre — osserviamo noi di rimando — a meno che il legislatore non si fosse voluto ripetere, esistendo l'articolo 652 del Codice di procedura penale pel quale: « se

la causa è individua, la domanda di cassazione di uno dei condannati sospende l'esecuzione della sentenza anche rignardo agli altri. »

Se non che si obietta a questo punto che, perchè siffatto articolo sia applicabile, occorre che un ricorso ci sia e sia validamente prodotto; ma, se uno dei condannati fece bensì la domanda di cassazione, ma in guisa da non essere ricevibile, la inammissibilità del ricorso chiude il varco ad ogni altro esame per tutti.

L'argomento è, così, abilmente girato, ma non distrutto.

Imperocchè non si dubita che, lerchè il ricorso di uno dei condannati sia inammissibile, così come non giova a chi l'ha prodotto, a maggior ragione non può giovare ai consorti di causa non ricorrenti. Se non che questa proposizione dà per dimostrato ciò che appunto occorre di dimostrare: che, cioè, sia inammissibile il ricorso di più condannati in causa individua, se abbiano fatto in comune un solo deposito. Laddove dalla disposizione dell'art. 652 c. p. p. devesi trarre un valido argomento contrario a siffatta tesi: dappoichè, se, in virtù di questo articolo, un solo fra i condannati che ricorra con un sol deposito fatto in suo nome può ottenere l'annullamento della sentenza in riguardo a tutti i condannati non ricorrenti, in altri termini, se con un sol deposito intestato alla persona di un solo dei condannati costoro possono in via indiretta ottenere l'annullamento della sentenza, che tutti li riguarda, devesi concludere che alla stessa conseguenza debba logicamente pervenirsi, quando, pur ricorrendo tutti i condannati e pur avendo fatto un solo deposito, questo, in luogo di essere intestato a uno solo, sia intestato a tutti.

In altri termini l'art. 652 c. p. p., tradotto nella formola adoperata negli art. 500 e 521 c. p. c., suonerebbe così: « Mediante un solo deposito può una sola persona ricorrere e l'annullamento della sentenza giova a tutti i

non ricorrenti o a tutti i ricorrenti che non abbiano fatto deposito, purchè aventi lo stesso interesse di proporre la domanda di cassazione. » Ora, se così suona la formula dell'art. 652 c. p. p., tradotta nelle parole di cui agli art. 500 e 521 c. p. c., è evidente che la inammissibilità del ricorso non può mai e poi mai dipendere dal fatto che l'unico deposito, bastevole in causa individua ad annullare la sentenza in confronto di tutti, sia intestato a tutti o ad alcuni, anzichè ad un solo dei ricorrenti. La sostanza, con ciò, non muta, e la intestazione del deposito all'uno piuttosto che all'altro dei ricorrenti o a tutti insieme, essendo cosa affatto indifferente, non può avere conseguenze giuridiche di sorta.

***

La diversità della materia civile dalla penale spiega la diversità della locuzione adoperata negli articoli del Codice di procedura civile in confronto a quello di procedura penale. Entrambi i codici si ispirano al medesimo concetto che *avanti la Corte di Cassazione si presentano delle questioni da risolvere, non degli individui o degli interessi da giudicare.* Questo concetto è il filo conduttore per risolvere razionalmente la questione che ne occupa. Se non che, poichè in materia civile si trattano questioni attinenti all'interesse puramente privato, il legislatore non poteva disporre che l'annullamento della sentenza in confronto di una parte giovasse all'altra non ricorrente in base al mero interesse comune di ambo le parti; ha dovuto quindi provvedere *a priori* ed ha disposto che quando più individui presentano in comune la stessa questione, possono fare in comune un solo deposito. Viceversa, poichè la materia penale si attiene all'ordine pubblico e le sentenze non possono non disporre egualmente per tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni, indipendente-

mente da qualunque consenso o acquiescenza di parte, il legislatore, in siffatta materia, ha provveduto *a posteriori*, ordinando senz'altro la estensibilità della sentenza di annullamento in causa individua anche agli imputati non ricorrenti. Ora questa disposizione racchiusa nel Codice di procedura penale è più larga di quella contenuta nel Codice di procedura civile; per modo che, mentre questa non comprende quella, quella in sè abbraccia e racchiude anche questa. Difatti, mentre in materia civile quel che si concede alle parti aventi lo stesso interesse della causa è di servirsi di un sol deposito, senza che, ove alcuna delle parti non ricorra o non faccia ricorso per adesione, possa giovarsi dell'annullamento pronunciato nello interesse dell'altra parte, pur ad essa comune, in materia penale invece un'imputato non ricorrente può, senza che egli abbia mosso un dito, giovarsi dell'annullamento pronunciato nell'interesse di un coimputato in causa individua. E se a tanta giusta larghezza il legislatore penale si è ispirato in materia, se ha consentito che con un sol deposito si possa ottenere lo annullamento di una sentenza di condanna in confronto di più individui anche non ricorrenti, come può credersi che la inammissibilità del ricorso per tutti egli poi abbia fatto dipendere dalla intestazione che del deposito sia stata fatta a uno solo o a più dei ricorrenti?

***

Non ignoriamo che anche in materia civile esistono disposizioni analoghe a quelle dell'art. 652 Cod. proc. pen. Ma siffatte disposizioni sono analoghe, non identiche; l'esistenza di esse non poteva dispensare il legislatore dallo stabilire cogli art. 500, 521, che bastasse un solo deposito per ricorrere in Cassazione, quando i più ricorrenti avessero un interesse comune.

Difatti egli è vero che l'art. 470 del Codice di procedura civile stabilisce che la domanda di riforma o d'annullamento proposta da una delle parti interessate ad impugnare la sentenza giova alle altre per i capi nei quali hanno interesse comune: ma subito dopo soggiunge lo stesso articolo: « purchè intervengano nel giudizio, o facciano adesione nei modi e nei termini di cui all'articolo 488 pei giudizi di appello, ed all'art. 529 per i giudizii di Cassazione. » Di regola, la riforma o l'annullamento di una sentenza giova solo a quelli che l'hanno domandata, salve tre eccezioni tassativamente determinate, e cioè, quella di coloro che hanno un interesse essenzialmente dipendente da quello della persona che ottenne la riforma o lo annullamento, come nel caso del fideiussore in rapporto al debitore principale, del garantito in rapporto al garante, dell'autore in rapporto al di lui avente causa; quella di coloro che in una controversia su d'una cosa indivisibile sono stati attori e convenuti colla persona che ottenne la riforma o lo annullamento, non bastando la sola identità del titolo o dello interesse fra i *litis consorti:* quella di coloro che con la sentenza riformata o annullata sono stati condannati in solido con la persona che ottenne la riforma o l'annullamento; sempre però in tutti questi casi, quando la riforma o l'annullamento non sia stata pronunziato per motivi esclusivamente propri della persona che ha proposta la domanda.

Ne segue quindi che in materia civile più persone possono esser ammesse a proporre la domanda di cassazione mediante un solo deposito, avendo lo stesso interesse in causa (come ad esempio: nel caso che il giudice di merito abbia dichiarato la nullità del titolo portante una obbligazione semplice, non indivisibile, ed i creditori ricorrano), eppure queste stesse persone non potrebbero giovarsi dell'annullamento della sentenza pronunciata sul ricorso di una sola di esse, ma potrebbero solo fare ri-

corso per adesione ai sensi degli art. 470, 529 del Codice di Proc. civ.

Invece in materia penale il legislatore è stato necessariamente più largo e basta che la sentenza si annulli sul ricorso dell'autore del reato, anche per un motivo a lui personale, perchè necessariamente dell'annullamento si possa giovare il complice e possa comparire nel giudizio di rinvio, sostenendo, per esempio, insieme all'autore, l'inesistenza del reato.

Concludendo: in materia civile le persone che hanno un interesse comune nella causa non avrebbero potuto, salvo i tre casi specialissimi di cui all'art. 471, ottenere l'annullamento della sentenza mercè un solo deposito, se il legislatore ciò espressamente non avesse sanzionato: e ciò perchè non basta in civile l'interesse comune, onde l'annullamento della sentenza giovi a chi non l'abbia domandato.

Invece in materia penale il criterio dell'interesse comune o della individuità della causa è sufficiente onde, ricorrendosi da un solo dei condannati con un sol deposito, l'annullamento della sentenza si estenda in confronto di tutti. E, se tale è la sostanza vera delle cose, ne consegue che non può adottarsi diverso criterio e venire ad una conseguenza diversa, quando i più ricorrenti aventi un interesse comune abbiano fatto un sol deposito intestato a tutti; poichè essi con ciò non ebbero a frustrare la finalità della legge, la quale in causa individua consente appunto che con un sol deposito si ottenga l'annullamento della sentenza da parte di più condannati. *La verità è che l'art. 652 del Codice di proc. pen. completa l'art. 656 dello stesso codice, e che il ricorso corredato da un sol deposito fatto da più condannati è ammissibile, le quante volte, se ricorrente fosse stato un sol condannato, l'annullamento della sentenza avrebbe dovuto pronunciarsi in riguardo a tutti.*

*
* *

Non crediamo di dovere intrattenerci sulla circostanza della rinuncia fatta dopo i dieci giorni dal prodotto ricorso da parte di uno dei ricorrenti, come espediente diretto a reintegrare l'unità del deposito. Noi riteniamo che il ricorso sia ammissibile nel caso in esame, indipendentemente da qualsiasi rinuncia: questa del resto, se fatta dopo il decimo giorno dal prodotto ricorso, reintegrerebbe il deposito, ma quando il termine perentorio per farlo o per completarlo sarebbe già spirato.

La rinuncia anzi, in certo qual modo, potrebbe rendere dubbia la ammissibilità del ricorso sulla considerazione che, dovendosi restituire a chi rinuncia al ricorso la metà del deposito, l'altra metà sarebbe insufficiente a sorreggere il ricorso dell'altro che non ha rinunciato. Ma l'obiezione sarebbe, per verità, priva di valore giuridico, essendo evidente che, una volta fatto validamente il deposito nell'interesse comune ed in causa individua, la rinunzia di alcuno al ricorso non dà diritto alla restituzione parziale del deposito da parte dello Stato colla conseguente inammissibilità del ricorso per tutti; il deposito invece, per lo scopo per il quale è stato fatto, resta indivisibile e non può restituirsi se non quando interviene la rinuncia al ricorso da parte di tutti.

Di vero, allorchè in causa individua più ricorrenti fecero un sol deposito allo scopo di ottenere l'annullamento della sentenza che tutti li riguarda, tacitamente si obbligarono rispettivamente a non poter pretendere la restituzione del deposito, se non quando fosse venuto meno, per comune consenso, lo scopo per il quale il deposito fu fatto.

LA GIUSTIZIA PENALE

RIVISTA CRITICA SETTIMANALE

di Dottrina, Giurisprudenza, Legislazione e Bibliografia

DIRETTORE

Avv. GENNARO ESCOBEDO

Redattore Capo

Avv. Prof. ORAZIO SECHI

REDATTORI

Avv. GIUSEPPE CONTINO **Avv. GIOVANNI PERSICO**

La *Giustizia Penale* pubblica studi e quesiti dei migliori giuristi; riporta, con notevole sollecitudine, quasi tutte le sentenze della Suprema Corte di Roma per esteso o nella massima, fornendole di interessanti raffronti di Giurisprudenza o di note critiche illustrative; ha una Rivista della Dottrina ove si riassume tutto quanto in ogni branca del diritto vede la luce in Italia ed all'Estero; in modo che la *Giustizia Penale* tiene al corrente di tutto il movimento della giurisprudenza e di tutta l'evoluzione della dottrina italiana e straniera.

L'Amministrazione spedisce ***gratis*** *numeri del giornale a titolo di* ***saggio*** *a tutti coloro che ne facciano richiesta.*

La **Direzione** e l'**Amministrazione** del Giornale sono in **ROMA** - Via Nazionale, 89.

Prezzo d'Associazione L. **10** annue pagabili anticipatamente

Volumi arretrati - Prezzi da convenirsi

LA GIUSTIZIA PENALE

RIVISTA CRITICA SETTIMANALE

di Dottrina, Giurisprudenza, Legislazione e Bibliografia

DIRETTORE

Avv. GENNARO ESCOBEDO

Redattore Capo

Avv. Prof. ORAZIO SECHI

REDATTORI

Avv. GIUSEPPE CONTINO **Avv. GIOVANNI PERSICO**

La *Giustizia Penale* pubblica studi e quesiti dei migliori giuristi; riporta, con notevole sollecitudine, quasi tutte le sentenze della Suprema Corte di Roma per esteso o nella massima, fornendole di interessanti raffronti di Giurisprudenza o di note critiche illustrative; ha una Rivista della Dottrina ove si riassume tutto quanto in ogni branca del diritto vede la luce in Italia ed all'Estero; in modo che la *Giustizia Penale* tiene al corrente di tutto il movimento della giurisprudenza e di tutta l'evoluzione della dottrina italiana e straniera.

L'Amministrazione spedisce ***gratis*** *numeri del giornale a titolo di* ***saggio*** *a tutti coloro che ne facciano richiesta.*

La **Direzione** e l'**Amministrazione** del Giornale sono in **ROMA** - Via Nazionale, 89.

Prezzo d'Associazione L. **10** annue pagabili anticipatamente

Volumi arretrati - Prezzi da convenirsi

LA GIUSTIZIA PENALE

RIVISTA CRITICA SETTIMANALE

di Dottrina, Giurisprudenza, Legislazione e Bibliografia

DIRETTORE

Avv. GENNARO ESCOBEDO

Redattore Capo

Avv. Prof. ORAZIO SECHI

REDATTORI

Avv. GIUSEPPE CONTINO **Avv. GIOVANNI PERSICO**

La *Giustizia Penale* pubblica studi e quesiti dei migliori giuristi; riporta, con notevole sollecitudine, quasi tutte le sentenze della Suprema Corte di Roma per esteso o nella massima, fornendole di interessanti raffronti di Giurisprudenza o di note critiche illustrative; ha una Rivista della Dottrina ove si riassume tutto quanto in ogni branca del diritto vede la luce in Italia ed all'Estero; in modo che la *Giustizia Penale* tiene al corrente di tutto il movimento della giurisprudenza e di tutta l'evoluzione della dottrina italiana e straniera.

L'Amministrazione spedisce ***gratis*** *numeri del giornale a titolo di* ***saggio*** *a tutti coloro che ne facciano richiesta.*

La **Direzione** e l'**Amministrazione** del Giornale sono in **ROMA** - Via Nazionale, 89.

Prezzo d'Associazione L. **10** annue pagabili anticipatamente

Volumi arretrati - Prezzi da convenirsi

LA GIUSTIZIA PENALE

RIVISTA CRITICA SETTIMANALE

di Dottrina, Giurisprudenza, Legislazione e Bibliografia

DIRETTORE

Avv. GENNARO ESCOBEDO

Redattore Capo

Avv. Prof. ORAZIO SECHI

REDATTORI

Avv. GIUSEPPE CONTINO Avv. GIOVANNI PERSICO

La *Giustizia Penale* pubblica studi e quesiti dei migliori giuristi; riporta, con notevole sollecitudine, quasi tutte le sentenze della Suprema Corte di Roma per esteso o nella massima, fornendole di interessanti raffronti di Giurisprudenza o di note critiche illustrative; ha una Rivista della Dottrina ove si riassume tutto quanto in ogni branca del diritto vede la luce in Italia ed all'Estero; in modo che la *Giustizia Penale* tiene al corrente di tutto il movimento della giurisprudenza e di tutta l'evoluzione della dottrina italiana e straniera.

L'Amministrazione spedisce ***gratis*** *numeri del giornale a titolo di* ***saggio*** *a tutti coloro che ne facciano richiesta.*

La **Direzione** e l'**Amministrazione** del Giornale sono in **ROMA** - Via Nazionale, 89.

Prezzo d'Associazione L. **10** annue pagabili anticipatamente

Volumi arretrati - Prezzi da convenirsi

LA GIUSTIZIA PENALE

RIVISTA CRITICA SETTIMANALE

di Dottrina, Giurisprudenza, Legislazione e Bibliografia

DIRETTORE

Avv. GENNARO ESCOBEDO

Redattore Capo

Avv. Prof. ORAZIO SECHI

REDATTORI

Avv. GIUSEPPE CONTINO — Avv. GIOVANNI PERSICO

La *Giustizia Penale* pubblica studi e quesiti dei migliori giuristi; riporta, con notevole sollecitudine, quasi tutte le sentenze della Suprema Corte di Roma per esteso o nella massima, fornendole di interessanti raffronti di Giurisprudenza o di note critiche illustrative; ha una Rivista della Dottrina ove si riassume tutto quanto in ogni branca del diritto vede la luce in Italia ed all'Estero; in modo che la *Giustizia Penale* tiene al corrente di tutto il movimento della giurisprudenza e di tutta l'evoluzione della dottrina italiana e straniera.

L'Amministrazione spedisce ***gratis*** *numeri del giornale a titolo di* ***saggio*** *a tutti coloro che ne facciano richiesta.*

La **Direzione** e l'**Amministrazione** del Giornale sono in **ROMA** - Via Nazionale, 89.

Prezzo d'Associazione L. **10** annue pagabili anticipatamente

Volumi arretrati - Prezzi da convenirsi